



**LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 (“SPENDING REVIEW”) – ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE: 15 AGOSTO 2012 - SONO FATTI SALVI I RAPPORTI GIURIDICI SORTI DURANTE LA VIGENZA DEL DECRETO LEGGE.**

**Questi sono gli ambiti di intervento interessanti la farmacia:**

1. L’extra-sconto, dovuto dalle farmacie al SSN fin dal 2010, che era stato aumentato fino al 3,65%, viene stabilito nel **2,25%** e quello dovuto dalle aziende fino al 31.12.2012 è determinato nel **4,1%** dal 6,5% previsto dal decreto legge.
2. Tra le innovazioni introdotte in sede di conversione in legge è previsto l’avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco a carico del SSN. Il sistema, in accordo con quanto già previsto dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dovrà essere basato non più in percentuale ma su criteri, principalmente informati a quello della remunerazione per prestazione professionale. Con l’entrata in vigore del nuovo metodo, che dovrà essere definito con decreto del Ministro della salute di concerto con tutte le componenti coinvolte, cesserà l’applicazione degli sconti e delle trattenute finora dovute dalle farmacie. Viene infine ulteriormente ridotto all’11,35% (11,5% nel decreto legge) il tetto di spesa per la farmaceutica territoriale su quella sanitaria globale.
3. Il medico che prescrive per la prima volta medicinali a pazienti affetti da patologie croniche o per nuovi episodi di patologie non croniche, se sono disponibili medicinali generici, deve indicare nella ricetta la sola denominazione del principio attivo. Il medico può inserire anche la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo ma, in questo caso, se inserisce la clausola di non sostituibilità, perché questa sia vincolante per il farmacista, deve riportare, sulla ricetta stessa, una «sintetica motivazione».
4. Realizzazione di una piattaforma tecnologica unica per lo svolgimento di tutte le fasi del concorso straordinario a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che consentirà anche l’inserimento delle domande di partecipazione per via telematica.

5. Come più volte annunciato, sono state introdotte alcune modifiche all'art. 11 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12. Le modifiche consistono nelle seguenti:

- a) Precisazione che per “farmacie soprannumerarie” si intendono quelle istituite in base al criterio “topografico” o “della distanza” (ex art. 104 TULS), prima o dopo l'entrata in vigore della legge 362/91, che non siano state riassorbite tra quelle istituite in base al criterio demografico.
- b) Viene attribuito il punteggio, ai fini del concorso straordinario, per l'attività svolta in qualità di ricercatore universitario presso i corsi di laurea in farmacia ed in CTF. Il punteggio attribuito, per ogni commissario, è di punti 0,30 per anno per i primi dieci anni e di punti 0,08 per anno per i secondi dieci anni.
- c) Viene disciplinato il meccanismo di assegnazione delle sedi ai farmacisti compresi nelle graduatorie regionali, prevedendo che le farmacie verranno offerte al singolo partecipante assegnando la prima sede disponibile da lui indicata in ordine di preferenza. La mancata accettazione entro 15 giorni equivale a non accettazione. Le sedi non accettate saranno offerte ai partecipanti che seguono. La medesima graduatoria sarà utilizzata, nei due anni seguenti, per l'assegnazione delle sedi che si rendano vacanti a seguito della rinuncia o l'automatica decadenza intervenuta in base all'accettazione da parte dei vincitori. Si deve pertanto ricavare che nella domanda di partecipazione al concorso dovrà essere riportato, in ordine di preferenza, l'elenco delle farmacie disponibili nella regione.
- d) E' soppresso il limite dei 40 anni di età per la partecipazione al concorso straordinario in forma associata. Rimane pertanto quello valente per tutti i candidati al concorso straordinario, fissato a 65 anni.
- e) E' prorogato al 1° gennaio 2015 il termine dal quale la direzione della farmacia privata non potrà più essere mantenuta dal farmacista che abbia raggiunto l'età pensionabile stabilita dal Regolamento ENPAF. Sono escluse le farmacie rurali sussidiate.

6. Viene precisato che le sedi farmaceutiche eventualmente istituite in stazioni ferroviarie e marittime, negli aeroporti civili, nelle aree di servizio autostradali, nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con più di 10.000 mq di superficie, sono comunque da considerare sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune sul cui territorio insistono.

